



**COMUNE DI BORGO VENETO**  
PROVINCIA DI PADOVA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

*Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica*

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 - (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) - .**

Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

IMMD: ESEG:(art.134,comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

#### COMUNICATO ALL' UFFICIO:

- Ragioneria  
 Tecnico  
 Assistenza Cultura  
 Segretario

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addi,

**IL MESSO COMUNALE**  
f.toMoretti Susanna

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **18:00**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<b>SIGOLOTTO MICHELE</b>	<b>Presente</b>
<b>DONATI FRANCESCO</b>	<b>Presente</b>
<b>FASSON ELENA</b>	<b>Presente</b>
<b>BORASO MATTEO</b>	<b>Presente</b>
<b>BORON MARINA</b>	<b>Presente</b>
<b>FRANCHIN ANDREA</b>	<b>Presente</b>
<b>CREMA CINZIA</b>	<b>Presente</b>
<b>FIN LUCIANO</b>	<b>Presente</b>
<b>DE BATTISTI FRANCO</b>	<b>Presente</b>
<b>BORDIN DANIELA</b>	<b>Presente</b>
<b>PERUZZI GIACOMO</b>	<b>Presente</b>
<b>GUSELLA GIANFRANCO</b>	<b>Presente</b>
<b>FINETTO CHRISTIAN</b>	<b>Presente</b>

presenti n. **13** e assenti n. **0**

Assessore esterno:

**SCARPARO SONIA**

Presente

Partecipa all'adunanza il Sig. **TRIVELLATO DR.SSA SANDRA**  
Segretario Comunale Comunale.

Il Sig. **DE BATTISTI FRANCO**, nella sua veste di Consigliere constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri

**FRANCHIN ANDREA**

**CREMA CINZIA**

**GUSELLA GIANFRANCO**

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Premesso** che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

**Preso atto:**

\* che con Legge della Regione Veneto n. 06 del 16/02/2018, pubblicata sul BURV n.16 del 16/02/2018, i Comuni di Saletto, Santa Margherita D'Adige e Megliadino San Fidenzio sono stati fusi in un unico comune denominato Comune di “Borgo Veneto” a far data dal giorno 17 febbraio 2018;

\* del decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. (19A00711) (GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019)”;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

**Preso atto** che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”*;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
  - dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
  - potevano rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
  - potevano rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
  - nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

**Tenuto conto** che nel 2016 si è dato avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 0 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;

**Richiamate** le deliberazioni del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio:

\* n. 03 del 27/04/2018 con la quale l'ex Comune di Santa Margherita D'Adige ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2017;

\* n° 04 del 27/04/2018 con la quale l'ex Comune di Megliadino San Fidenzio ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2017;

\* n° 05 del 27/04/2018 con la quale l'ex Comune di Saletto ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2017

deliberazioni esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato disposto il rinvio all'esercizio 2017 della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;

**Visto** inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

**Tenuto conto** che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

**Viste** le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *“Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*.

**Ricordato** che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 30/07/2018 avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000) - Ricognizione stato di attuazione dei programmi – Presentazione –“;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 28.02.2018, avente ad oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000) – Presentazione al Consiglio Comunale -“;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 28.12.2018, avente ad oggetto “Adozione programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021“;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati“;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Costatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta sono pervenuti n° 02 emendamenti e che la Giunta Comunale si è espressa come da deliberazione n° 29 del 21/03/2019;

Richiamata inoltre la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 20/03/2019, relativa all'esame proposte di emendamenti allo schema di bilancio di previsione 2019/2021;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (negativo) ;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (negativo);
- g) la nota integrativa al bilancio;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione costituiscono allegati i seguenti documenti:

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n° 04 del 07/01/2019, relativa all'approvazione del regolamento della TARI, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21/03/2019, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione non viene adottata non essendoci aree di questo genere;
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21/03/2019, di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell'articolo 58 del D. Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20/03/2019, relativa all'intervento all'interno del fondo speciale L.R. n° 44/1987 per l'anno 2017;
- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n° 29 del 21/03/2019, di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale anno 2019 e programma biennale degli acquisti di forniture e dei servizi 2019/2020;
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21/03/2019, di approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;
- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 18/02/2018, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- la proposta deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 18/02/2018, relativa alla determinazione delle aliquote TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio di competenza;
- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 07/01//2019, con la quale è stata determinata l'aliquota comunale IRPEF di cui al D.Lgs. n. 360/1998, per l'esercizio di competenza
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 28/12/2018, relativa all'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019 di cui all'articolo 128 del D.Lgs n. 163/2006 e programma biennale degli acquisti di forniture e dei servizi 2019/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 07/02/2018, relativa all'approvazione de piano triennale fabbisogni del personale (P.T.F.P.) 2019/2021 e ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n° 165/2001;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 07/02/2019 del piano triennale delle azioni positive 2019/2021 (art. 48 D.Lgs. n° 198/2006)
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 in data 14/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 28/02/2019, relativa alla conferma delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 28/02/2019, relativa alla conferma delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza (ovvero delle tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del d.Lgs. n. 446/1997);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 in data 31/01/2019, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 60 del 20/12/2019, esecutiva ad oggetto: "Approvazione nuove tariffe servizi scolastici a partire dal 01 gennaio 2019";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 28/02/2019, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 in data 09/03/2011, con la quale si è provveduto alla ricognizione, ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui all'art. 06 del D.L. n° 78 del 31/05/2010 convertito dalla Legge n° 122 del 30/07/2010 (Manovra correttiva 2010);
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 19 del 28/02/2019 con la quale si sono determinati i nuovi criteri soglie "I.S.E. – I.S.E.E. " per l'anno 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 17 del 14/02/2019, con la quale sono stati aggiornati i diritti di segreteria previsti dall'art. 16 comma 10 del D.L. 17/03/1992 n° 233 e s.m.i. per gli atti emessi dal settore urbanistica;
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente bilancio (2016), e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio a mezzo nota integrativa di Bilancio;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2016;

Dato atto che:

- il personale dell'Ente che presta servizio presso il Comune di Borgo Veneto è di n° 28 (ventotto) dipendenti, tutti a tempo indeterminato, e che per il triennio 2019/2021 si prevedono nuove assunzioni;
- è stato regolarmente previsto lo stanziamento per contribuzione ULSS n° 17 per i servizi sociali;
- nel bilancio è stato regolarmente iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. n° 267/2000;
- il Comune di Borgo Veneto non ha mai stipulato contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

**Richiamata** la Legge di Bilancio 2019 (*L. 30 dicembre 2018, n. 145* - G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 - S.O. n. 62) che contiene diverse disposizioni di interesse per la finanza e i tributi degli enti territoriali. È innovata la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017 ai commi 463 e seguenti (la maggior parte dei quali è conseguentemente abrogata). Le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio, in ossequio a quanto disposto dal Giudice costituzionale. Dal 2019, ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio per le autonomie speciali e gli enti locali concorreranno sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto del *D.Lgs. n. 118 del 2011*. La nuova disciplina viene dichiaratamente introdotta in attuazione di due sentenze della Corte costituzionale (la *n. 247 del 2017* e la *n. 101 del 2018*). Le autonomie speciali e gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il rispetto di tale equilibrio viene desunto, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione. Viene operato un esplicito richiamo alla clausola di salvaguardia (di cui all'*art. 17, comma 13, L. n. 196 del 2009*) che demanda al Ministro dell'economia, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'adozione delle conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'*art. 81* della Costituzione. Nell'operare tale rinvio, il comma circoscrive la facoltà di assumere iniziative al verificarsi di andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea. Tale disposizione va necessariamente interpretata alla luce dell'ordinamento costituzionale che riserva alle autonomie speciali un grado di autonomia particolarmente ampio, che trova fondamento nei rispettivi statuti, approvati con legge costituzionale. In conseguenza dell'introduzione di nuove regole di finanza pubblica, cessano di avere applicazione dall'anno 2019:

1) le disposizioni della L. n. 232 del 2016 relative:

- all'obbligo in capo agli enti territoriali di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- alle modalità con cui è assicurato il pareggio di bilancio;
- agli adempimenti cui sono tenuti gli enti territoriali al fine del monitoraggio del rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio;
- alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo di bilancio e alle modalità con cui viene effettuato tale accertamento;
- al sistema premiale in favore degli enti territoriali;
- alle iniziative attribuite al Ministro dell'economia qualora gli andamenti di spesa dei medesimi enti non siano coerenti con gli impegni assunti con l'unione europea;
- all'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali e alle regioni per investimenti, incluse le sanzioni per la mancata sottoscrizione di intese regionali, il non utilizzo degli spazi medesimi o il mancato rispetto di obblighi informativi;

**Visto** inoltre l'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale consente ai comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:

- manutenzione del verde pubblico;
- manutenzione delle strade;
- manutenzione del patrimonio;
- progettazione delle opere pubbliche;

**Visto** l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che "i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano";

**Considerato che** per il bilancio di previsione 2019-2021 l'Ente non si avvale di questa facoltà e non utilizza le entrate da oneri di urbanizzazione - Entrate in C/Capitale - Titolo IV - per le spese correnti - Titolo I della spesa -;

**Richiamate** le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

**Considerato che:**

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

**Atteso che** la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- “La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012);

**Vista** la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole:

\* del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

\* dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 (allegato sub. A);

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il d.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

SI PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, composto dall'elaborato a carattere autorizzatorio già materialmente allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n° 24 del 28/02/2018;
2. di dare atto che costituiscono allegati al bilancio di previsione i seguenti documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000 già materialmente allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n° 24 del 28/02/2018:
  - a) Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2019;

- b) Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) Prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- f) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio);
- g) La nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011;
- h) l'elenco degli indirizzi internet previsto dall'art. 172 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000;
3. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta per l'esercizio 2017 le seguenti risultanze finali:

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	987.845,78								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.673.352,49	2.466.348,00	2.460.473,00	2.460.473,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.538.974,05	3.553.197,00 0,00	3.440.271,00 0,00	3.397.858,00 0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	859.352,49	618.242,00	546.818,00	533.474,00					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	919.001,89	733.537,00	650.539,00	630.539,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	2.372.877,70	1.156.500,00	1.194.716,00	1.960.626,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.523.479,20	1.145.000,00 0,00	1.194.716,00 0,00	1.960.626,00 0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	6.824.495,98	4.974.627,00	4.852.546,00	5.585.112,00	<b>Totale spese finali</b> .....	7.062.453,25	4.698.197,00	4.634.987,00	5.358.484,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	158.300,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	386.113,10	276.430,00	217.559,00	226.628,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.331.882,71	1.286.000,00	1.286.000,00	1.286.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.392.838,40	1.286.000,00	1.286.000,00	1.286.000,00
<b>Totale titoli</b>	9.764.678,69	7.710.627,00	7.588.546,00	8.321.112,00	<b>Totale titoli</b>	10.291.404,75	7.710.627,00	7.588.546,00	8.321.112,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	10.752.524,47	7.710.627,00	7.588.546,00	8.321.112,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	10.291.404,75	7.710.627,00	7.588.546,00	8.321.112,00
Fondo di cassa finale presunto	461.119,72								

4. di dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2019-2021 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
5. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
6. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
7. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
8. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Visti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'allegato n. 1) Verbale di Discussione,

VOTAZIONE: favorevoli n. 9 – contrari n. 1 (Gusella Gianfranco), astenuti n. 3 (Bordin,Peruzzi, Finetto).

Bordin legge una dichiarazione di voto (vedi allegato B1) consegnata a mano.

## **DELIBERA**

di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione.

Successivamente il Presidente al fine di dare immediata attuazione, passa alla votazione per l'immediata esecutività. Con apposita e separata votazione dall'esito seguente:

VOTAZIONE: favorevoli n. 9 – contrari n. 1 (Gusella Gianfranco), astenuti n. 3 (Bordin, Peruzzi, Finetto).

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile. Ai sensi dell'art. 134, 4<sup>^</sup> comma del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

**COMUNE DI BORGO VENETO  
PROVINCIA DI PADOVA**

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 - (ART. 151 DEL  
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) -.**

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti, della presente proposta di deliberazione ed esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere Favorevole , in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione.

Li, 25-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to De Putti Alessandro

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

- il parere favorevole di regolarità contabile Favorevole e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'attestazione della conformità alle regole di finanza pubblica: - sulla tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; - sulla spesa in conto capitale secondo i dati del provvedimento di accertamento, il titolo giuridico e la classificazione di bilancio riportate nel dispositivo;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, comportando la proposta di deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, avendo riscontrato inoltre:
  - che la spesa, come previsto anche dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria nella/nel: Missione .....Programma.....Titolo.....del Bilancio di Previsione.....
  - che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio.

Li, 25-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to De Putti Alessandro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to DE BATTISTI FRANCO

IL Segretario Comunale  
F.to TRIVELLATO DR.SSA SANDRA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio on-line del Comune, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Martini Antonella

Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001. Abrogazione dell' art. 130 della Costituzione.

Per effetto della disposizione soppressiva di cui all' art. 9 della Legge Costituzionale n. 3/2001 a far tempo dal 09.11.2001 i Comuni non sono più tenuti ad inviare al Co.Re.Co. gli atti amministrativi di cui all' art. 3 L.R. 18/1999, ai fini del controllo di legittimità degli stessi.

---

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto  
*o in alternativa*
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

---

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Martini Antonella